



ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Sezione Trattamento Economico

CIRC. N. 128/89

Prot. n. DAE/1/ 1373 – A13/T.E.

Firenze, 15.12.2005

p.d.c. Ten.Col. MERLONI ☎ 1365564

OGGETTO: Indennità perequativa di cui alla legge n. 266/1999.

A TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA LORO SEDI

e, per conoscenza:

A ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
REPARTO COORDINAMENTO E SUPPORTI GENERALI
Ufficio Sistema Informativo Gestionale Esercito 00100 ROMA

~~~~~

Si trasmette per conoscenza e norma, la circolare n. DGPM/VI/25.000/A in data 28.11.2005, con cui PERSOMIL ha disposto che l'indennità perequativa prevista dall'art. 19 della Legge 266/1999 percepita dai Brigadier Generali e dai Colonnelli, in analogia a quanto previsto per l'indennità di posizione, è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Per il personale in servizio si precisa che l'indennità percepita dovrà:

- essere assoggettata alle ritenute Opera di Previdenza a decorrere dal **1° gennaio 2006** direttamente dal SIGE;
- gli E/D/R provvederanno alla regolarizzazione contributiva per il periodo 1.1.2000, o dalla data del conseguimento dell'indennità stessa, e fino al 31.12.2005.

Per quanto concerne il personale già cessato dal servizio, si precisa che gli E/D/R provvederanno:

- alla liquidazione/riliquidazione dell'indennità di buonuscita includendo l'emolumento nella misura annua lorda pari a 12/13 dell'importo e del rateo per 13 mensilità;
- alla determinazione del contributo o, della somma residua a carico dell'Ufficiale per il periodo 01.01.2000 (o alla data di percezione dell'indennità) e fino a quello di cessazione del servizio. Il relativo onere dovrà essere segnalato alla competente sede Provinciale INPDAP sul progetto di liquidazione mod. PL/1 al punto D situazione debitoria o sul mod. PL/2;
- ad inviare direttamente a PERSOMIL IV Reparto 10<sup>a</sup> Divisione il prospetto dimostrativo di regolarizzazione contributiva, per consentire il versamento della quota del contributo a carico dell'A.D.

Si precisa inoltre che l'indennità:


- è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 20 del DPR 1032/1973, pertanto al mod. PL/2 dovranno essere allegati gli eventuali atti interruttivi della prescrizione stessa;
- non è attribuibile nei casi di promozione alla vigilia, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 3 gennaio 2001 e da PERSONMIL con circolare DGPM/IV/11/26328 in data 27.02.2001.

Si trasmette in allegato:

- la nota operativa n. 23 in data 19.10.2005 dell'INPDAP;
- il prospetto dimostrativo di calcolo della ritenuta Opera di Previdenza sull'indennità perequativa.

Diramare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE  
Brig. Gen. Ugo FOCILLO



DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO

13 DIC 2005

distribuzione:

| Ser. Segr. e Pers. | Ser. Ass. Prot. Aut. | Incluso Inespresso | Ufficio Dir. Amm.vo | UFF. Fla. e GI. |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|                    |                      |                    |                     |                 |



DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO

Ufficio Giuridico Amministrativo

protocollo del

13 DIC. 2005

n. DAE/1/1373/A13-TE

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. N. DGPM/VI/25.000/A

Roma, 28 NOV. 2005

**OGGETTO:** Indennità perequativa di cui alla legge n.266/1999.

**INDIRIZZI IN ALLEGATO**

L'iniziativa assunta dall'Amministrazione Difesa nei confronti dell'INPDAP volta ad ottenere la valorizzazione - ai fini della buonuscita - dell'indennità perequativa prevista dall'art.19 della legge 28 luglio 1999, n.266 (così come definita dal DPCM 3 gennaio 2001 e successive modificazioni) a favore dei Brigadier Generali/Colonnelli e gradi corrispondenti, ha avuto esito favorevole.

Il predetto Istituto infatti con nota operativa n.23 in data 19 ottobre 2005 (allegata in copia) della Direzione Centrale delle Prestazioni di Fine Servizio e della Previdenza Complementare ha riconosciuto, sulla base anche del parere positivo espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l'indennità perequativa di cui al DPCM 3 gennaio 2001 e successive modificazioni ha identica natura della retribuzione di posizione (spettante al personale di qualifica dirigenziale di cui all'art.1, commi 1 e 2 della legge 334/97), emolumento questo già dichiarato, per il suo carattere previdenziale, utile ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio (TFS).

Ciò premesso, gli Enti di Forza Armata preposti alla redazione del progetto di liquidazione della buonuscita (per il personale della Marina provvederà il IV Reparto di questa D.G.) dovranno, per gli ufficiali aventi diritto cessati successivamente al 1° gennaio 2000, inviare alle sedi provinciali dell'INPDAP competenti per territorio un progetto di "riliquidazione" comprensivo nella relativa base di calcolo, anche dell'indennità perequativa.

Si pone in rilievo che in detta base dovrà essere indicata la misura annua lorda pari a 12/13 dell'importo fissato dal DPCM e successive modificazioni nonché la 13<sup>a</sup> mensilità, comprensiva dell'indennità in parola.


Nel progetto di riliquidazione sarà necessario indicare inoltre l'onere contributivo a carico dell'interessato - determinato a partire dal 1° gennaio 2000 ovvero, se successiva, dalla data di conseguimento dell'indennità - sottostante alla valutazione del nuovo emolumento.

Relativamente all'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità in argomento si rammenta che la base imponibile utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari all'80% dell'importo lordo, a cui va applicata l'aliquota del 2,50% a carico del lavoratore e del 7,10% a carico dell'Amministrazione.

Nel segnalare infine che nei confronti dei beneficiari potrebbe operare la prescrizione quinquennale con termine iniziale dalla data di percezione della precedente liquidazione o riliquidazione, si invitano gli Enti di F.A. preposti alla redazione del progetto a trasmettere all'Ente erogatore anche le eventuali richieste presentate a suo tempo dagli interessati che possano valere quale atto interruttivo della prescrizione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

Amm. Sq. Mario LUCIDI





DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI FINE SERVIZIO  
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
UFFICIO I - TFS TFR E ASV

Roma, 19 ottobre 2005

**Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali**

**Ai Dirigenti degli Uffici  
Centrali, Autonomi, Compartimentali e Provinciali**

**Ai Coordinatori Generali  
delle Consulenze**

**LORO SEDI**

#### **NOTA OPERATIVA N. 23**

**Oggetto: Indennità perequativa di cui alla legge n. 266/1999.**

Lo Stato Maggiore della Difesa, con nota dell'11 aprile u.s., ha chiesto a questo Istituto di riconoscere la valutabilità nella base di calcolo della Buonuscita dell'indennità perequativa prevista dall'art. 19 della legge n. 266/1999 così come definita dal DPCM 03/01/2001 e corrisposta ai dirigenti militari di livello non generale (generali di brigata e colonnelli) nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Si rammenta in proposito che la legge 2 ottobre 1997, n. 334 ha istituito l'indennità di posizione a favore dei Dirigenti Generali delle Amministrazioni Statali, estendendola (art. 1, comma 2) *"nelle stesse misure e con i medesimi criteri"* al *"personale della carriera prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai Dirigenti Generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia, ai Generali di Divisione e di Corpo di Armata e gradi corrispondenti delle Forze Armate..."*.

La stessa legge n. 334/97, all'art. 2 (*"Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato"*) ha previsto il *"riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non"*

*contrattualizzato...con il trattamento previsto dai CCNNLL per i dirigenti del comparto dei Ministeri".*

A tal fine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, secondo le procedure definite dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'indennità perequativa ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, disponendone la valutabilità esclusivamente ai fini pensionistici.

Nella Finanziaria 2004 (legge n. 350/2003 – art. 3, comma 72) con una norma interpretativa è stato precisato che l'indennità perequativa spetta esclusivamente al personale che riveste la qualifica dirigenziale (colonnelli e brigadieri generali delle Forze Armate, nonché gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia) mentre non compete al personale di altre qualifiche al quale, per effetto dell'anzianità di servizio maturata, venga attribuito il medesimo trattamento economico spettante alle qualifiche dirigenziali sopra indicate.

Nel medesimo articolo si aggiunge altresì che *"gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo".*

La più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato, inoltre (cfr. per tutte decisione n. 2738/2004) sembra ormai orientata a ritenere l'indennità di posizione *"parte integrante della normale retribuzione del dirigente"* e che conseguentemente *"la stessa non può non rientrare nella base di calcolo del trattamento previdenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, il quale, pur non richiamandola espressamente per evidenti ragioni di collocazione temporale (il D.P.R. è stato emanato ed è entrato in vigore diversi anni prima che la retribuzione di posizione venisse istituita dalla fonte contrattuale a ciò normativamente abilitata), richiama invece indennità e assegni (ora soppressi ma) confluiti (e assorbiti) nella retribuzione di posizione"*

Tutto ciò premesso, considerato che l'indennità perequativa ex art. 19 legge 266/99 ha l'identica natura della retribuzione di posizione spettante al personale di qualifica dirigenziale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 334/97, utile ai fini del trattamento di fine servizio, ed a seguito del parere positivo espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui la questione è stata sottoposta, le Sedi dovranno procedere alla riliquidazione delle pratiche di buonuscita per il personale

interessato, collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1999, sempre che, ovviamente, il relativo diritto non sia prescritto.

Le Amministrazioni di appartenenza dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Maurizio Manente

*f.to Maurizio Manente*

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI CALCOLO DELLA RITENUTA OPERA DI  
PREVIDENZA SULL'INDENNITA' PEREQUATIVA

| PERIODO<br>DAL AL | IMPORTO<br>MENSILE | NUMERO<br>MESI | TOTALE<br>IMPORTO | CONTRIBUTO A<br>CARICO<br>DIPENDENTE<br>2,5% SU 80% | CONTRIBUTO A<br>CARICO<br>DELL'A. D. 7,10%<br>SU 80% |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   |                    |                |                   |                                                     |                                                      |